



Sigg. Genitori degli alunni della **Scuola Secondaria di I grado**

e, p.c.

Sigg. Docenti **Scuola Secondaria di I grado**

Oggetto: **Validità dell'anno scolastico**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.5 del D. Lgs. 62/2017 secondo cui “ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”.

Considerato che lo stesso articolo prevede che “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione” e che “nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”;

Visto il PTOF d'Istituto per il triennio 22/25;

COMUNICA

1. Non saranno computate come ore di assenza:
 - le assenze per degenze prolungate per le quali venga attivato il servizio di istruzione ospedaliera o domiciliare;
 - la partecipazione a iniziative fuori sede organizzate dalla scuola (es: campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe)
 - la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
 - le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola.

2. Qualora si dovesse superare il **tetto massimo delle assenze**, pari **ad un quarto del monte orario complessivo**, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe previste dal D.Lgs.62/2017 per le seguenti motivazioni straordinarie:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate e documentabili;
 - gravi e documentati motivi di famiglia;
 - partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - assenze per motivi di culto;
 - assenze per visite in carcere a familiari entro il secondo grado;
 - periodi di isolamento domiciliare quale misura preventiva di contenimento del contagio da Covid 19 debitamente documentati.

Quadro sinottico del monte orario consentito per procedere alla valutazione degli alunni.

orario settimanale	orario anno scolastico	tetto massimo di assenze	con scelta di studio autonomo
30 ore	990 ore/960 ore	248 ore	240 ore

Spiegazione del calcolo: il numero di settimane standard per anno scolastico considerato ufficialmente è di 33 settimane, per cui il computo è il seguente: ore settimanali 30 x 33 settimane = 990. Il numero di assenze massimo consentito (pari a $\frac{1}{4}$ del monte orario) corrisponde pertanto a $990:4 = 247,75 = 248$. In caso di scelta di studio autonomo in luogo dell'ora di IRC o di Attività Alternativa, il monte ore annuale sarà pari a 960 ore.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La Dirigente Scolastica

F.to Prof.^{ssa}

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3,c2 D.Lgs n.39/93